FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0066/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0052/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Renato Grillo - Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente

Tommaso Marchese - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0052/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 12 ottobre 2026 (prot. n. 8326/1238pfi25-26/PM/ce), per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 8 del 7 ottobre 2026 e resa nel procedimento disciplinare n. 14 (procedimento della Procura federale n. 1238pfi25-26), con la quale sono stati prosciolti il sig. Domenico Foro e la società A.S.D. Lupi Marcellina;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 9 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese sono presenti l'Avv. Francesco Vignoli per la reclamante Procura federale e l'Avv. Angelo Caminiti per i reclamati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10 aprile 2026 il sig. Domenico Foro, presidente e legale rappresentante della A.S.D. Lupi Marcellina, ha inviato alla Delegazione provinciale di Cosenza del Comitato regionale Calabria una nota avente ad oggetto «*richiesta di designazione di arbitro di diversa sezione per la gara U 17 provinciale del giorno 18 aprile 2026 ASD Atletico San Lucido - ASD Lupi Marcellina*».

Nella nota si legge testualmente: «*A motivazione della richiesta ci sono ragioni di giustizia e di terzietà che non sarebbero garantiti in una gara così delicata qualora l'arbitro fosse designato nella sezione di Paola dove vicepresidente è il sig. Antonio Longo e per l'atletico San Lucido è tesserato il di lui figlio. Si è verificato in passato che l'arbitro fosse un amico o un compagno di scuola dei giocatori vista la vicinanza dei due paesi. Al fine di garantire una serenità di valutazione degli episodi e così da evitare un decorso causale atipico degli eventi si chiede di suggerire all'AIA di competenza la designazione per la partita in oggetto di un arbitro di sezione diversa da quella di Paola (CS)*».

Nella stessa data, la società ha altresì chiesto al Comitato regionale Calabria la presenza di un commissario di campo per la medesima gara.

Con nota del 14 aprile 2026 (prot. n. 52/2025/2026), il presidente della Sezione A.I.A. di Paola, AB Marco Maiorano, ha trasmesso la comunicazione al Comitato regionale arbitri della Calabria, rilevando che l'affermazione ivi contenuta era «*lesiva del buon nome della Sezione di Paola che da sempre istruisce gli Arbitri secondo le caratteristiche proprie del ruolo, sull'imparzialità e correttezza e, soprattutto, basata su circostanze false, posto che, al di là di ogni valutazione, il Vice Presidente di Sezione, sig. Antonio Longo, non ha figli (né tantomeno figli che giocano nella squadra ospitante)*», ed ha chiesto l'inoltro degli atti alla Procura federale.

Il Comitato regionale arbitri della Calabria ha trasmesso la segnalazione alla Procura federale con nota del 17 aprile 2026 (prot. P. FF/fg. 624), pervenuta a mezzo PEC il 21 aprile 2026.

La gara si è disputata il 18 aprile 2026 ed è stata diretta da un arbitro appartenente a una sezione diversa da quella di Paola.

2. Il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura federale il 21 maggio 2026 al n. 1238pfi25-26.

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, notificata il 3 agosto 2026, gli incolpati, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Caminiti, hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 123 del Codice di giustizia sportiva, chiedendo l'archiviazione.

Con atto del 15 settembre 2026 (prot. n. 5825/1238pfi25-26/PM/ag) il Procuratore federale interregionale ha deferito al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria:

- il sig. Domenico Foro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Lupi Marcellina, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere inviato la comunicazione del 10 aprile 2026 sopra riportata;

- la società A.S.D. Lupi Marcellina, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente.

Secondo l'atto di deferimento, la comunicazione contiene espressioni « *obiettivamente contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nella parte in cui viene messa in dubbio la correttezza e la terzietà dei direttori di gara e dei designatori; tutto ciò con nocumento per il prestigio e l'autorevolezza della funzione arbitrale*».

3. Con memoria depositata il 1° ottobre 2026, i deferiti hanno chiesto il proscioglimento e, in via gradata, l'irrogazione della sanzione minima con applicazione delle attenuanti generiche.

La difesa ha sostenuto che la nota era stata inviata al solo fine di tutelare la sicurezza e l'integrità psico-fisica dei giovani calciatori, in ragione del clima acceso che aveva caratterizzato le precedenti gare tra le due società, compresa la gara di andata.

Ha dedotto che i nominativi del vicepresidente della Sezione A.I.A. di Paola, sig. Antonio Longo, e del sig. Alessandro Longo, tesserato quale calciatore per l'Atletico San Lucido e quale arbitro della medesima sezione, «*seppure erroneamente indicato come figlio*», erano stati richiamati a titolo esemplificativo, al solo scopo di individuare la sezione di riferimento.

Ha richiamato l'art. 40, commi 1-*bis* e 1-*ter*, delle N.O.I.F., in tema di doppio tesseramento degli arbitri, quale espressione della medesima esigenza di serenità di giudizio sottesa alla richiesta.

Ha evidenziato che la Delegazione provinciale aveva dato seguito alla richiesta, che la gara si era svolta regolarmente e che, per altra gara dello stesso girone (Atletico San Lucido - Città di Amantea del 28 febbraio 2026), anche la società ospite aveva chiesto ed ottenuto la designazione di un arbitro non appartenente alla Sezione di Paola.

Ha, infine, contestato la pertinenza della decisione del Tribunale federale nazionale n. 80/TFNSD-2025-2026, richiamata nel deferimento, in quanto relativa a messaggi offensivi pubblicati su un *social network*.

4. All'udienza del 5 ottobre 2026, il sostituto Procuratore federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le richieste sanzionatorie nei confronti del sig. Foro (inibizione, indicata nella decisione impugnata in mesi sei) e della società (ammenda di € 600,00).

Il sig. Foro ha reso dichiarazioni spontanee ed il suo difensore si è riportato alla memoria.

5. Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale federale territoriale ha prosciolto entrambi i deferiti, con la seguente motivazione: «*La richiesta di designazione di un arbitro appartenente ad un'altra sezione, che va indubbiamente presentata con estremo riguardo e nel rispetto dei ruoli istituzionali, poiché i regolamenti federali sanciscono l'assoluta terzietà ed autonomia degli organi tecnici arbitrali, è stata formulata esplicitando motivazioni di opportunità ambientale o potenziali conflitti di interesse, preso atto degli incidenti avvenuti nella gara di andata, ma senza mettere in dubbio la buona fede o la competenza della sezione arbitrale interessata. Ne ha dato atto, in concreto, la Sezione AIA di Cosenza che ha accolto l'istanza designando un direttore di gara appartenente ad altra sezione, senza ravvisare alcun illecito, ma evidentemente condividendone l'opportunità e implicitamente i motivi. Per tali ragioni il Tribunale Federale Territoriale non ritiene che il messaggio inviato dal sig. Domenico Foro, che ha dato origine al deferimento, contenga frasi esplicitamente offensive o irriguardose, tali da configurare una chiara violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dall'art. 4, comma 1, CGS*».

6. Avverso tale decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto il reclamo in epigrafe, affidato a un unico motivo, rubricato «*Erronea valutazione del contenuto e della portata lesiva della comunicazione del 10.04.2026*».

La reclamante ha chiesto che, in riforma della decisione impugnata, siano irrogate al sig. Domenico Foro l'inibizione di mesi tre e alla A.S.D. Lupi Marcellina l'ammenda di € 600,00, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.

7. I reclamati, per mezzo del proprio difensore, hanno depositato nei termini le loro controdeduzioni.

All'udienza del 9 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di impugnazione, articolato in più profili, la reclamante deduce che il Tribunale federale territoriale avrebbe erroneamente valutato il tenore e la portata della comunicazione inviata dal sig. Foro il 10 aprile 2026.

In particolare, la Procura federale sostiene: (a) che la nota non si limita a sollecitare in termini neutri la designazione di un arbitro appartenente ad altra sezione, ma afferma che «*ragioni di giustizia e di terzietà*» non sarebbero garantite ove l'arbitro fosse designato dalla Sezione A.I.A. di Paola, attribuendo così agli arbitri di tale sezione un difetto di terzietà; (b) che tale difetto viene correlato a due tesserati dell'A.I.A. nominativamente indicati, sulla base, peraltro, di una circostanza non vera, quale l'esistenza di un figlio del vicepresidente della sezione tesserato per la società ospitante; (c) che il giudice di primo grado ha del tutto pretermesso il passaggio nel quale la richiesta viene giustificata con l'esigenza di «*evitare un decorso causale atipico degli eventi*»; (d) che la successiva designazione di un arbitro di altra sezione è priva di rilievo ai fini della valutazione del contenuto della nota, oggetto esclusivo dell'incolpazione; (e) che dalla responsabilità del presidente discende quella diretta della società.

I profili così dedotti, in quanto riferiti ad un'unica condotta e strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, pur nella distinta considerazione dei singoli passaggi argomentativi.

Il reclamo è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.1. Giova muovere dalla motivazione della decisione impugnata, che si articola in tre passaggi.

Il Tribunale federale territoriale ha, anzitutto, affermato che la richiesta di designazione di un arbitro appartenente ad altra sezione «*va indubbiamente presentata con estremo riguardo e nel rispetto dei ruoli istituzionali*», atteso che i regolamenti federali sanciscono «*l'assoluta terzietà ed autonomia degli organi tecnici arbitrali*».

Ha poi ritenuto che, nel caso di specie, la richiesta sia stata formulata « *esplicitando motivazioni di opportunità ambientale o potenziali conflitti di interesse*», in considerazione degli incidenti avvenuti nella gara di andata, «senza mettere in dubbio la buona fede o la competenza della sezione arbitrale interessata».

Ha tratto conferma di tale lettura dalla circostanza che l'organo tecnico competente abbia accolto l'istanza, designando un direttore di gara di altra sezione, così «*evidentemente condividendone l'opportunità e implicitamente i motivi*».

Ha concluso, infine, che il messaggio non contiene « *frasi esplicitamente offensive o irriguardose, tali da configurare una chiara violazione*» dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Nessuno di tali passaggi resiste alle censure della reclamante.

1.2. Occorre premettere che l'incolpazione elevata nei confronti del sig. Foro concerne la sola violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale i soggetti di cui all'art. 2 del medesimo Codice «*osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».

Non è stata contestata, invece, la fattispecie speciale delle dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del Codice, sicché non rilevano, in questa sede, né il requisito della pubblicità della dichiarazione di cui al comma 2 di tale disposizione, né la verifica della sussistenza di una lesione della reputazione nei termini ivi previsti.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, non si risolve in una norma di tipo residuale, ma costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell'ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta, e i doveri da essa sanciti si connotano, per tali soggetti, in maniera più intensa che per gli altri consociati (CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023).

Si tratta di una norma immediatamente precettiva, i cui principi « *non hanno una mera rilevanza etica, ma sono vere e proprie norme giuridiche*» (CFA, SS.UU., n. 122/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016), che opera quale disposizione di

chiusura del sistema, evitando «*di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta*» (CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017).

La violazione del dovere di lealtà, pertanto, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ed è autonomamente e oggettivamente valutabile (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).

Con specifico riguardo alle esternazioni di tesserati e dirigenti, questa Corte ha più volte affermato che, anche nel caso in cui sia da escludere (o non sia contestata) la violazione dell'art. 23 del Codice, occorre comunque verificare se residui una violazione dell'art. 4, comma 1, il quale, «*lungi dal costituire una norma in bianco*», non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, quelli di determinatezza e tassatività, e costituisce una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa dalla presenza della disposizione speciale (CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 106/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

In dottrina si è osservato che la norma generale di lealtà si pone, rispetto alle fattispecie speciali, come norma « *sussidiaria*», che tutela l'identico interesse protetto dalla norma speciale, sicché, quando la fattispecie concreta non presenti il *quid pluris* che connota la norma speciale, ben può trovare applicazione la disposizione generale.

L'ampiezza del potere di integrazione valutativa che ne deriva non equivale, tuttavia, ad arbitrio del giudice.

Ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 4, comma 1, occorre verificare la ricorrenza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, il collegamento della condotta con la materia sportiva e, infine, se la condotta configuri in concreto una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 122/2022-2023); il giudice ha l'obbligo di motivare, nell'ampio spettro della norma, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto e la condotta dell'agente (CFA, Sez. I, n. 69/2022-2023), ancorando la valutazione a parametri riconoscibili come propri dell'ordinamento sportivo e non meramente soggettivi.

Nel caso in esame, i primi due presupposti non sono in contestazione, trattandosi di una comunicazione inviata dal presidente di una società affiliata a un organo federale, in relazione alla designazione arbitrale per una gara ufficiale.

Resta da stabilire se la comunicazione integri, in concreto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.

1.3. Ai fini di tale verifica, la Corte ritiene necessario individuare con precisione il parametro di giudizio.

Il legittimo esercizio del diritto di critica, nell'ordinamento sportivo, postula il rispetto della continenza sostanziale, cioè della veridicità del fatto presupposto e della pertinenza della critica rispetto a un interesse rilevante per l'ordinamento, e della continenza formale, cioè della correttezza dell'esposizione (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022).

Si tratta di canoni che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, « *assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati*» e, primi tra questi, in capo a quei soggetti che, rappresentando le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni (CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026).

Ancorché elaborati prevalentemente con riguardo alla fattispecie dell'art. 23 del Codice, tali canoni esprimono il contenuto minimo del dovere di correttezza che grava su ogni tesserato nei rapporti con gli organi federali e, in particolare, con quelli tecnico-arbitrali, sicché essi concorrono a conformare la regola di condotta desumibile dall'art. 4, comma 1 (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026, ove si è affermato che l'autonoma violazione dell'art. 4, comma 1, può ravvisarsi in presenza di un grave scostamento dai canoni di lealtà e correttezza che devono informare i rapporti tra le società affiliate e gli organi federali e, in particolare, quelli tecnico-arbitrali; CFA, Sez. I, n. 15/2026-2027).

Va poi considerato che l'ordinamento federale attribuisce un rilievo peculiare alla tutela dell'imparzialità degli ufficiali di gara e della correttezza delle procedure di designazione.

Lo stesso art. 23, comma 4, lett. c), del Codice annovera, tra le circostanze che incidono sulla determinazione della sanzione per le dichiarazioni lesive, quella che le dichiarazioni «*siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio l'imparzialità degli ufficiali di gara e la correttezza delle procedure di designazione*» (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

La disposizione, pur non direttamente applicabile alla fattispecie contestata, costituisce un indice normativo univoco del disvalore che l'ordinamento federale annette alle condotte che, comunque veicolate, mettono in dubbio l'imparzialità del sistema arbitrale.

Ciò in coerenza con la configurazione del direttore di gara quale figura istituzionale che, in campo, rappresenta il regolamento di

gioco e che ha la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026), la quale è tenuta a svolgere le proprie funzioni «*in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio* » (art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A.; CFA, Sez. I, n. 43/2026-2027).

Proprio perché all'arbitro si richiede di custodire non soltanto la propria imparzialità sostanziale, ma anche l'immagine di imparzialità che l'ordinamento pretende e che costituisce il presupposto dell'affidamento dell'intera comunità sportiva (CFA, Sez. I, n. 85/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026), l'ordinamento stesso deve reagire con particolare rigore avverso ogni forma di delegittimazione, anche solo allusiva o insinuante, della sua competenza, imparzialità e probità (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

Ne consegue che il parametro adottato dal Tribunale federale territoriale, il quale ha escluso la violazione per l'assenza di « *frasi esplicitamente offensive o irriguardose*», non è corretto.

La violazione dei doveri di lealtà e correttezza, difatti, non presuppone l'uso di espressioni ingiuriose o volgari, ben potendo consistere nella prospettazione, ad un organo federale, di un sospetto di parzialità dei direttori di gara privo di base fattuale, o fondato su circostanze non vere, ancorché formulato in termini apparentemente pacati.

Del resto, anche le valutazioni esternate con espressioni dubitative, allusive o insinuanti, se non corrispondenti al vero, sono idonee, quando nel contesto della comunicazione siano tali da ingenerare nel destinatario il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato, a veicolare un sospetto di parzialità (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026; CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021).

1.4. Alla stregua di tali principi deve essere esaminato il primo profilo di censura, relativo al significato della nota.

Il profilo è fondato.

Difatti, la comunicazione non si limita a rappresentare un'esigenza di opportunità ambientale, ma pone a fondamento della richiesta l'affermazione secondo cui «*ragioni di giustizia e di terzietà*» non sarebbero state garantite «*qualora l'arbitro fosse designato nella sezione di Paola*».

Il soggetto cui è riferito il difetto di terzietà non è un singolo arbitro, né una specifica e circostanziata situazione di incompatibilità, ma l'intera sezione arbitrale territorialmente competente, considerata come tale inidonea ad esprimere un direttore di gara imparziale.

Il criterio di lettura è quello del significato che le parole assumono nel linguaggio comune, nel contesto in cui sono inserite, a prescindere dalle intenzioni, anche inespresse, di chi le adopera (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

Secondo tale criterio, l'affermazione che la designazione di un arbitro di una determinata sezione non garantirebbe « *giustizia*» e «*terzietà*» equivale ad imputare agli arbitri di quella sezione, e agli organi che ne curano la designazione, un difetto di imparzialità.

La decisione impugnata, nel ricondurre la nota a « *motivazioni di opportunità ambientale o potenziali conflitti di interesse* » espresse «*senza mettere in dubbio la buona fede o la competenza della sezione arbitrale interessata* », ha sostituito al testo della comunicazione la lettura proposta dalla difesa, senza confrontarsi con il suo contenuto letterale.

Né può condividersi la diversa interpretazione prospettata dalla difesa, secondo cui la nota andrebbe intesa nel senso che la terzietà non sarebbe stata garantita solo perché in passato l'arbitro era stato «*un amico o un compagno di scuola dei giocatori*».

Tale lettura, oltre a non trovare riscontro nella struttura sintattica della comunicazione, nella quale il difetto di terzietà è espressamente collegato alla circostanza che nella sezione di Paola «*vicepresidente è il sig. Antonio Longo e per l'atletico San Lucido è tesserato il di lui figlio*», non varrebbe comunque ad elidere il disvalore della condotta, risolvendosi in una generalizzata presunzione di parzialità degli arbitri della sezione in ragione della loro mera provenienza territoriale.

1.5. Con il secondo profilo la reclamante deduce che il difetto di terzietà è stato correlato a due tesserati dell'A.I.A. individuati in maniera specifica, sulla base di una circostanza non vera.

Il profilo è fondato.

Difatti, la nota collega espressamente l'asserita mancanza di terzietà della sezione alla presenza, quale vicepresidente, del sig. Antonio Longo e alla circostanza che «*per l'atletico San Lucido è tesserato il di lui figlio*».

Tale circostanza è smentita dalla segnalazione del presidente della Sezione A.I.A. di Paola, secondo cui il vicepresidente « *non ha figli (né tantomeno figli che giocano nella squadra ospitante)*».

La falsità del presupposto non è stata contestata dai deferiti, i quali, già nella memoria difensiva di primo grado, hanno ammesso che il sig. Alessandro Longo è stato «*erroneamente indicato come figlio*», definendolo, di volta in volta, « *solo omonimo o parente o affine*» del vicepresidente, ovvero legato a questi da un rapporto di parentela « *in linea retta o collaterale*» di cui non è stata offerta alcuna dimostrazione.

Il riferimento ad un vincolo familiare tra un dirigente della sezione arbitrale e un calciatore della squadra avversaria, inserito in una richiesta volta a evitare la designazione di arbitri di quella sezione, non assolve ad una funzione meramente descrittiva o identificativa, come sostenuto dalla difesa.

Esso introduce, secondo i canoni della comune esperienza, un sospetto di favoritismo familiare, lasciando intendere che la designazione o la direzione della gara potessero essere condizionate dal rapporto di parentela (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026, in relazione all'evocazione del rapporto di parentela tra arbitro designato e designatore).

Per individuare la sezione di riferimento, del resto, non vi era alcuna necessità di indicare il nome del vicepresidente né, tanto meno, di attribuirgli un figlio tesserato per la società avversaria: la menzione di tali elementi ha dunque una funzione argomentativa, e non identificativa, perché è proprio su di essi che la nota fonda l'asserito difetto di terzietà.

Viene così meno il requisito della continenza sostanziale, poiché il fatto posto a fondamento del sospetto di parzialità non corrisponde al vero.

E, sul piano dei doveri di correttezza, non può ritenersi conforme alla diligenza esigibile dal presidente di una società affiliata il prospettare ad un organo federale, a sostegno di una richiesta che coinvolge l'imparzialità degli arbitri, un rapporto di parentela relativo a un dirigente arbitrale senza averne accertato la veridicità.

Né assume rilievo, in senso contrario, il richiamo all'art. 40, commi 1-*bis* e 1-*ter*, delle N.O.I.F.

La disciplina del doppio tesseramento, nella parte riportata dalla stessa difesa, stabilisce che gli arbitri con doppio tesseramento «*non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori*».

Si tratta di un divieto che riguarda il singolo arbitro tesserato anche quale calciatore, e la cui osservanza è affidata agli organi tecnici preposti alla designazione.

Lungi dall'avvalorare la tesi difensiva, la norma dimostra che l'ordinamento ha già apprestato presidi oggettivi a garanzia della terzietà del direttore di gara, sicché essa non autorizza in alcun modo a presumere la parzialità degli altri arbitri della medesima sezione, né a dubitare della correttezza di chi provvede alle designazioni.

1.6. Con il terzo profilo la reclamante deduce che il giudice di primo grado ha omesso di considerare il passaggio nel quale la richiesta è giustificata con l'esigenza di garantire «*una serenità di valutazione degli episodi*» e di «*evitare un decorso causale atipico degli eventi*».

Il profilo è fondato.

In effetti, la decisione impugnata non esamina tale passaggio, che costituisce invece la chiusura logica della comunicazione e ne esplicita la finalità.

Posto in correlazione con le affermazioni che lo precedono, esso non può che essere inteso nel senso che la designazione di un arbitro della Sezione di Paola avrebbe esposto la gara al rischio di valutazioni non serene degli episodi e, quindi, di uno sviluppo della partita non conforme al suo andamento regolare.

La locuzione, ancorché formulata in termini ellittici, allude dunque ad un possibile condizionamento dell'esito della gara da parte del direttore, così rafforzando, anziché attenuare, il sospetto di parzialità già espresso.

Non giova alla difesa il richiamo al contesto ambientale ed alle esigenze di sicurezza dei giovani calciatori.

Tali esigenze, ove effettivamente sussistenti, ben avrebbero potuto essere rappresentate in termini obiettivi, mediante la rigorosa e comprovata descrizione di episodi concretamente verificatisi nelle gare precedenti che, peraltro, non risultano documentati in atti.

Ed è significativo che la società, nella stessa data, abbia autonomamente chiesto al Comitato regionale la presenza di un commissario di campo, ossia lo strumento specificamente preordinato alla vigilanza sul regolare svolgimento della gara; la richiesta

di un arbitro di altra sezione, invece, non è stata motivata con ragioni di ordine pubblico, ma con la mancanza - pregiudizialmente prospettata - di «*giustizia*» e di « *terzietà*» degli arbitri della sezione competente.

È parimenti irrilevante la buona fede invocata dal sig. Foro, sia perché la violazione dei doveri di lealtà e correttezza va apprezzata alla stregua del significato oggettivo della condotta, sia perché la mancata verifica della veridicità del fatto posto a fondamento della richiesta integra, di per sé, un difetto della diligenza esigibile.

1.7. Con il quarto profilo, la reclamante deduce che la successiva designazione di un arbitro appartenente ad altra sezione è priva di rilievo ai fini della valutazione della condotta.

Il rilievo è condivisibile.

Difatti, oggetto dell'incolpazione è il contenuto della comunicazione del 10 aprile 2026, e non la successiva determinazione dell'organo tecnico, la cui legittimità e opportunità non sono in discussione.

Dalla circostanza che l'organo competente abbia designato un arbitro di altra sezione, il Tribunale federale territoriale ha desunto che esso abbia condiviso «*l'opportunità e implicitamente i motivi*» della richiesta.

Ma tale inferenza non trova riscontro negli atti, che non contengono alcuna motivazione della scelta operata in sede di designazione.

La designazione arbitrale, del resto, è espressione di una valutazione tecnica degli organi dell'A.I.A., che ben può essere stata ispirata, come osservato dalla reclamante, proprio dall'esigenza di sottrarre il direttore di gara della sezione territoriale al clima di sfiducia preventivamente manifestato dalla società ospite.

In ogni caso, l'eventuale condivisione dell'opportunità di una diversa designazione non implica in alcun modo l'adesione alle ragioni addotte dal richiedente, né, tanto meno, una sorta di "sanatoria" del contenuto della comunicazione.

Al contrario, la circostanza che la comunicazione sia stata trasmessa alla Sezione A.I.A. di Paola, il cui presidente ha tempestivamente segnalato il carattere lesivo delle affermazioni ivi contenute, conferma che la nota è stata percepita, proprio dai soggetti chiamati in causa, come un'accusa di parzialità.

Per le medesime ragioni, non assume rilievo la circostanza che, per altra gara dello stesso girone, un'altra società abbia chiesto e ottenuto la designazione di un arbitro non appartenente alla Sezione di Paola.

Nella vicenda in rassegna, infatti, l'incolpazione non concerne la richiesta in sé, ma la motivazione con la quale essa è stata sostenuta; e non risulta, né è stato dedotto, che la richiesta della Città di Amantea fosse fondata su analoghe affermazioni.

1.8. Va infine considerato che, come rilevato in dottrina e nella giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, affinché la condotta possa essere configurata quale violazione autonoma del dovere di lealtà essa deve caratterizzarsi per una particolare e accertata gravità.

Tale soglia, nella specie, deve ritenersi superata.

La comunicazione, difatti, è stata indirizzata dal legale rappresentante di una società affiliata ad un organo federale al fine di incidere su una designazione arbitrale; ha attribuito un difetto di terzietà all'intera sezione arbitrale territorialmente competente; ha fondato tale attribuzione su una circostanza non vera, riferita ad un dirigente arbitrale nominativamente indicato; ha prospettato, infine, il rischio di un «*decorso causale atipico*» della gara ove la direzione fosse stata affidata a un arbitro di quella sezione.

La concorrenza di tali elementi integra un grave scostamento dai doveri di lealtà e correttezza che devono informare i rapporti tra le società affiliate e gli organi tecnico-arbitrali (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026), tanto più in quanto riferito ad una gara del settore giovanile, nella quale l'arbitro, chiamato a essere esempio di disciplina e correttezza sportiva, assume un ruolo di riferimento (CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026).

Non può, pertanto, condividersi l'assunto difensivo secondo cui la condotta sarebbe priva di offensività: il bene tutelato, nella specie, è la credibilità del sistema di designazione arbitrale e l'affidamento che la comunità sportiva ripone nell'imparzialità dei direttori di gara e degli organi tecnici, che risultano incisi per il solo fatto che a un organo federale venga prospettato, sulla base di una circostanza non vera, un difetto di terzietà dell'intera sezione arbitrale competente, indipendentemente dall'esito della successiva designazione e dal regolare svolgimento della gara.

Deve dunque ritenersi integrata, in capo al sig. Domenico Foro, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

2. Con l'ultimo profilo la reclamante deduce che dall'accertamento della responsabilità del presidente discende quella della società a titolo di responsabilità diretta.

Il profilo è fondato.

Difatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.

Tale responsabilità trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo, e, affinché essa possa trasmettersi dal rappresentante al rappresentato, non è necessaria alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

Nel caso di specie la comunicazione è stata inviata dal sig. Foro nella dichiarata qualità di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Lupi Marcellina, e nell'interesse di questa, sicché la condotta è direttamente imputabile alla società.

3. Accertata la responsabilità dei reclamati, occorre procedere alla determinazione delle sanzioni, compito che spetta a questa Corte in ragione della natura di giudizio di merito propria del giudizio di reclamo (CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026).

La misura della sanzione, alla stregua dei criteri dosimetrici contemplati dall'art. 12 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi e deve avere carattere di effettività e afflittività, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sì da svolgere la funzione di prevenzione speciale e generale e da risultare proporzionata al disvalore della condotta (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

Nella specie, a fronte del disvalore della condotta sopra evidenziato, la Corte ritiene di dover valorizzare, ai fini del contenimento della sanzione, alcune circostanze obiettive.

La condotta si è esaurita in un'unica comunicazione, rivolta ad un organo federale e veicolata attraverso un canale istituzionale, senza alcuna diffusione all'esterno dell'ambito federale (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

La comunicazione, inoltre, ancorché fondata su un presupposto inveritiero e caratterizzata dalla prospettazione di un sospetto di parzialità, non contiene espressioni ingiuriose, né auspici di delegittimazione istituzionale della sezione arbitrale, come invece è accaduto in altre fattispecie esaminate da questa Corte e sanzionate, anche ai sensi dell'art. 23 del Codice, con l'inibizione di mesi tre (CFA, Sez. I, n. 147/2025-2026).

Le circostanze sopra indicate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che consente al giudice di valorizzare, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 15/2026-2027), giustificano una riduzione delle sanzioni rispetto alla misura richiesta dalla Procura federale.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene equo e proporzionato irrogare al sig. Domenico Foro la sanzione dell'inibizione per mesi due e alla società A.S.D. Lupi Marcellina la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

4. Per le ragioni esposte il reclamo deve essere accolto nel merito e, in riforma della decisione impugnata, devono essere irrogate ai reclamati le sanzioni di seguito indicate.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Domenico Foro: l'inibizione di mesi 2 (due);

- alla società A.S.D. Lupi Marcellina: l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese — Mario Luigi Torsello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce